

## ABIDE – Rule of Law and the Problem of Responsible Obedience

Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso Prin 2022 indetto con DD N. 1409 del 14/9/2022, codice proposta P20229FK2F.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

La seguente bibliografia offre, per ciascuna delle discipline coinvolte dal progetto, una selezione ragionata di lavori sul tema dell'obbedienza e della disobbedienza a direttive autoritative. Lo scopo è quello di offrire una mappa di letture che possa guidare verso un approccio interdisciplinare al tema.

### A. FILOSOFIA E PSICOLOGIA DELL'AUTORITÀ E DELL'OBEDIENZA

**Raz, J. (1975). *Practical Reasons and Norms*. Hutchinson & Co (capp. I e II).** I primi due capitoli di *Practical Reasons and Norms* possono essere visti come il luogo germinale della concezione raziana dell'autorità, che verrà poi elaborata nei lavori successivi. In questi capitoli Raz getta le basi per una logica delle ragioni pratiche, e introduce una delle sue creature più famose: le ragioni escludenti. Le ragioni escludenti sono ragioni per non fare ciò che avremmo più ragione di fare, ossia di seguire il modello del bilanciamento delle ragioni – un modello di decisione che per Raz è dunque lapalissiano solo in apparenza. Secondo Raz le regole che impongono obblighi sono ragioni escludenti.

**Raz, J. (1986). *The Morality of Freedom*. Oxford University Press (capp. II, III, IV).** In questi capitoli Raz delinea in forma compiuta la sua teoria dell'autorità legittima: l'autorità come servizio. Il concetto di autorità viene relazionato e distinto da quello di coercizione, il concetto di obbedienza da quello di rinuncia al giudizio morale. Riprendendo quanto sostenuto in *Practical Reasons and Norms*, Raz difende l'idea per cui, in certi casi, abbiamo ragioni per fare ciò che, sulla base del bilanciamento delle ragioni, sarebbe sbagliato. Le direttive autoritative possono essere legittime e dunque vincolanti anche nel caso in cui sono

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso Prin 2022 indetto con DD N. 1409 del 14/9/2022, dal titolo “Rule of Law and the Problem of Responsible Obedience (ABIDE)”, codice proposta P20229FK2F.

sbagliate, a patto che l'obbedienza a loro permetta agli agenti di conformarsi meglio alle ragioni per agire di come non farebbero se dovessero appellarsi semplicemente al loro giudizio.

**Schauer, F.F. (1991). *Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*. Oxford University Press.** Un classico della filosofia del diritto interamente dedicato all'analisi delle regole. Schauer concepisce le regole come generalizzazioni prescrittive trincerate, ossia generalizzazioni prescrittive che, sebbene elaborate sulla base di un complesso di giustificazioni di fondo, non possono essere modificate indefinitamente nei casi in cui non servono più la loro giustificazione. Il testo confronta due diversi tipi ideali di decisori, il decisore particolarista e il decisore sottoposto a regole. Schauer identifica la decisione sottoposta a regole come una forma di decisione sub-ottimale, che tuttavia è ragionevole adottare in quanto strumento di allocazione del potere decisionale.

**Gur, N. (2018). *Legal Directives and Practical Reasons*. Oxford University Press.** In questa opera recente Noam Gur analizza il diverso ruolo che possono avere le regole, e in generale le pronunce autoritative. L'opera offre una panoramica del dibattito sull'autorità del diritto, analizza nel dettaglio le posizioni di autori chiave come Raz e Schauer, e offre spunti per l'analisi psicologica delle procedure decisionali. Gur analizza e critica due modelli tradizionali: il modello del bilanciamento e il modello delle ragioni escludenti. Infine, propone e difende un terzo modello: il modello disposizionale, secondo il quale le regole sono ragioni per avere certi atteggiamenti nei confronti del diritto.

**Bobbio, N. (1984). *Governo degli uomini o governo delle leggi?* In N. Bobbio, *Il futuro della democrazia* (pp. 157-180). Einaudi.** In questo breve saggio Bobbio contrappone due modi idealtipici di governare, il "governo degli uomini" e il "governo delle leggi", in un excursus che va da Platone a Gramsci, da Rousseau a Schmitt. Il governo delle leggi viene analizzato in due accezioni distinte ma complementari: l'ideale del governo *sub lege*, e l'ideale del governo *per leges*. La contrapposizione tra governo degli uomini e governo delle leggi viene ricondotta a diversi atteggiamenti – rispettivamente ottimista e pessimista – nei confronti del potere, e analizzata attraverso altre figure classiche della teoria politica – come i concetti di monarchia, tirannide e dittatura.

**Milgram, S. (1974). *Obedience to Authority*. Harper Collins Publishers.** Classico studio sulla psicologia dell'autorità. Sebbene basato su una metodologia non più attuale, la batteria di esperimenti riportati resta lo studio empirico più importante sui meccanismi dell'obbedienza a ordini 'cattivi'. Il risultato più importante è quello di mettere in luce

meccanismi di obbedienza automatica, non deliberata, che orientano verso la scelta di obbedire anche quando questa urta con forti intuizioni negative nei confronti del comportamento prescritto.

**Zimbardo, P.G. (2007). *The Lucifer Effect. How Good People Turn Evil*. Ebury Publishing.** Celebre (e controverso) studio sull'effetto di facilitazione dell'esercizio oppressivo e violento dell'autorità indotto da fattori situazionali, legati al contesto e al ruolo assunto più che a caratteristiche individuali dell'agente.

**Caspar, E.A., Cleeremans, A., Haggard, P. (2018). Only giving orders? An experimental study of the sense of agency when giving or receiving commands. *PLoS ONE*, 13(9), e0204027, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204027>.** Studio che fornisce un originale aggiornamento del paradigma sperimentale di Milgram. Lo studio mostra come sia l'emittente di un ordine (in particolare, dell'ordine di infliggere una dolorosa scossa elettrica), che il destinatario che lo esegue, mostrano una riduzione oggettivamente misurabile del 'sense of agency' ridotto rispetto a quello che si ha quando si agisce liberamente e in prima persona. Il 'sense of agency' è l'esperienza di essere autore e in controllo della propria azione, che può essere misurata non solo attraverso resoconti dell'agente, ma anche dall'esterno, attraverso effetti psicologici che tipicamente lo accompagnano, o attraverso le sue firme neurali. Il 'sense of agency' è, verosimilmente, un ingrediente essenziale del senso di responsabilità per le proprie azioni. La sua riduzione sembra suggerire che i meccanismi dell'obbedienza funzionino in modo tale da ridurre il senso di responsabilità per le proprie azioni.

**Caspar, E.A., Lo Bue, S., Magalhães De Saldanha da Gama, P.A., Haggard, P., Cleeremans, A. (2020). The effect of military training on the sense of agency and outcome processing. *Nature Communications*, 11, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-18152-x>.** Questo studio è una prosecuzione del precedente, svolto con soggetti appartenenti a diversi gradi della gerarchia militare. I risultati mostrano una significativa riduzione del 'sense of agency' dei subordinati sia nell'esecuzione dell'ordine che nella propria scelta autonoma di infliggere la scossa elettrica, maggiore soprattutto in soggetti che si trovano da lungo tempo ad un basso livello gerarchico. Quest'effetto non è invece presente in soggetti di grado più alto, suggerendo che il ruolo favorisca la responsabilizzazione.

**Haslam, S.A., Reicher, S.D. (2012). Contesting the 'Nature' Of Conformity: What Milgram and Zimbardo's Studies Really Show. *PLoS Biology*, 10(11), <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001426>.** Articolo che appartiene ad una lunga serie di lavori in cui Haslam contrappone ai modelli di psicologia dell'obbedienza di Milgram e

Zimbardo – incentrati su meccanismi automatici o comunque indipendenti dalla scelta deliberata dell'agente che facilitano l'obbedienza a ordini oppressivi o comportamenti oppressivi in contesti istituzionali – un modello sulla teoria dell'identità sociale, che mette in evidenza il ruolo giocato invece da un'attiva identificazione con gli scopi dell'autorità, insieme alla convinzione della loro correttezza.

## B. FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

**Arendt, H. (1963).** *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, The Viking Press, New York; trad. it., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*. Feltrinelli, Milano, 1964. Testo notissimo che non ha bisogno di presentazioni. Segnalo che in diversi passaggi l'autrice fornisce interessanti spunti di riflessione di natura linguistica sull'obbedienza agli ordini e sulla relazione tra linguaggio burocratico (*Amtssprache*) e obbedienza.

**Arendt, H. (2003).** *Responsibility and judgment*, Schocken Books, New York; trad. it., *Responsabilità e giudizio*, Einaudi, Torino, 2004. Il testo raccoglie nove saggi che ruotano attorno al tema della responsabilità, soprattutto da un punto di vista etico, anche a partire dalle polemiche suscitate da *La banalità del male*.

**Austin, J.L. (1962).** *How to Do Things with Words*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts; trad. it., *Come fare cose con le parole*, Marietti, Bologna, 2019. Testo, diviso in 12 capitoli, raccoglie le lezioni tenute ad Harvard da Austin. Sono presenti le principali riflessioni del filosofo inglese, dalla nozione di performativo a quella di forza illocutoria. Particolarmente interessanti sono le parti relative alla pratica linguistica del dare ordini.

**Breton, A. e Wintrobe, R. (1986).** "The Bureaucracy of Murder Revisited". *Journal of Political Economy*, Vol. 94, No. 5, pp. 905-926. L'articolo affronta la questione della responsabilità dei subordinati nelle grandi organizzazioni – a partire dalle riflessioni di Hannah Arendt – e si sofferma in particolare sul modello della burocrazia nazista e sul nesso con la nozione di colpa.

**Di Piazza, S. (2020).** "La lingua alla prova del lager". In M. Di Figlia, D. Tononi (a cura di), *Tempo e Shoah. Politiche dell'oblio e forme testimoniali*, Palermo University Press, Palermo, pp. 79-97. L'articolo discute il ruolo che la lingua svolge – da punti di vista diversi

e con effetti diversi in termini di potere, violenza etc. – nelle relazioni tra i vittime e carnefici all'interno dei lager nazisti.

**Garver, E. (2012).** *“Plato’s Crito On the Nature of Persuasion and Obedience”*. *Polis: The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought*, 29(1), pp. 1-20. L'articolo si focalizza sul *Critone* di Platone, inteso come il dialogo nel quale viene messa in scena l'impossibilità e l'indispensabilità della persuasione, posizionata tra due estremi, Socrate e le Leggi, le verità della filosofia e la forza della politica. La riflessione riguarda la relazione complessa e non del tutto definita tra persuasione e obbedienza.

**Benveniste, É. (1969).** *Le Vocabulaire des institutions indo-européennes*, Minuit, Paris ; ed. it. *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, Einaudi, Torino, 1976. Nella sezione dedicata al verbo *peithomai* l'autore non soltanto nel ricostruisce la storia etimologica, ma segnala la pluralità semantica di questo termine greco che comprende tanto il persuadere quanto l'obbedire.

**Pepe, G. M. (1966).** *Studies in Peitho*, Diss. Princeton University, Princeton. Si tratta ancora oggi del più completo lavoro di insieme sulla semantica del termine *peitho*, del quale mette in luce le complessità teoriche e i confini sfumati tra la persuasione da un lato e l'obbedienza dall'altro.

**Searle, J. (1969).** *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge; tr. it. *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Boringhieri, Torino, 1976. Il filosofo statunitense, ispirato dalle riflessioni di Austin, definisce la natura degli atti linguistici, dividendoli in varie categorie. Particolarmente interessanti per il nostro progetto sono le analisi sugli atti linguistici cosiddetti direttivi, in cui il parlante cerca di indurre l'altro a compiere una determinata azione.

**Townley, B. (2008).** *Reason's Neglect: Rationality and Organization*, Oxford University Press, Oxford [in particolare il cap. 3: *Bureaucratic rationality*]. Testo che riflette sulla nozione di razionalità. In particolare, l'autrice insiste sul fatto che la razionalità sia un leitmotif (trascurato) degli studi sull'organizzazione e, in uno dei capitoli, tratteggia le caratteristiche specifiche della razionalità burocratica.

## C. DIRITTO COSTITUZIONALE

**Buratti A. (2006), Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale, Milano.**

**Salerno G.M. (2005), Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, III.**

**Toso P. (1990), Dovere di fedeltà e diritto di resistenza. L'obiezione di coscienza del pubblico funzionario, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2, 426-445.** Questi primi tre scritti possono essere indicati come testi di carattere generale, in ambito costituzionalistico, sul tema del dovere di fedeltà e della lealtà costituzionale e, il primo, sul rapporto tra questo principio e il contrattare rappresentato dal diritto di resistenza (non costituzionalizzato all'interno del nostro ordinamento), nelle sue radici filosofiche. Mi pare che contribuiscano ad un inquadramento teorico anche della questione dell'obbedienza nei confronti dell'ordine illecito o criminoso.

Quelli che seguono sono riferimenti di diritto comparato, in larga parte relativi al diritto nord-americano.

**Osiel M. J. (1998). Obeying Orders: Atrocity, Military Discipline, and the Law of War. *California Law Review*, 86 (5), 943-1129.** Ordine illegittimo e obbedienza, illegalità manifesta e chiarezza del divieto. Tali criteri sono spesso in conflitto: come possono combinarsi dovere rigoroso di disobbedienza e ragionevolezza?

**McLauchlin T. (2010). Loyalty Strategies and Military Defection in Rebellion. *Comparative Politics*, 42(3), 333-350.** Lealtà militare e strategie, anche rispetto alla ribellione ai regimi. Identità e qualificazione dei militari come 'leali' o 'sleali', in chiave comparata.

**Rothchild, J. (2006). Moral Consensus, the Rule of Law, and the Practice of Torture. *Journal of the Society of Christian Ethics*, 26(2), 125–156.** Interrogatori, metodi (il)legittimi e necessità militare. Una prospettiva aggiuntiva rispetto alle prerogative presidenziali negli Stati Uniti.

**Wilén, N. (2021). The Military in the Time of COVID-19: Versatile, Vulnerable, and Vindicating. *PRISM*, 9(2), 20–33.** Nuovi immaginari e ruolo dei militari. Narrative a confronto durante la pandemia in alcuni sistemi.

Owens, M. T. (2015). **Military Officers: Political without Partisanship.** *Strategic Studies Quarterly*, 9(3), 88–101. È possibile la depoliticizzazione dei militari? Strategie e processi politici a partire dal caso statunitense.

Brooks, R. (2021). **Through the Looking Glass: Trump-Era Civil-Military Relations in Comparative Perspective.** *Strategic Studies Quarterly*, 15(2), 69–98. Le interazioni tra l'ambito civile e militare nella storia recente degli Stati Uniti presenta similitudini, in prospettiva comparata, con modelli e criticità riscontrati a livello globale.

Bottoms, A. E. (1999). **Interpersonal Violence and Social Order in Prisons.** *Crime and Justice*, 26, 205–281. L'incidenza degli atti di violenza nelle carceri è influenzata da diversi fattori. Tra questi, dirimenti appaiono la dinamica tra detenuti e personale penitenziario, nonché il contesto fisico e sociale di riferimento.

Provolo, D. (2012). **Esecuzione dell'ordine superiore e responsabilità penale.** CEDAM. Esecuzione dell'ordine superiore illegittimo, in una prospettiva internazionale e comparata, anche dal punto di vista della giurisprudenza di diversi sistemi.

Iafrate, C. (2016). **Obbedienza, ordine illegittimo e ordinamento militare,** *Diritto & Questioni Pubbliche*, 16(2), 313-335. Doveri di obbedienza tra giurisprudenza e sanzioni disciplinari. Discrezionalità e criticità, con prospettive di riforma.

#### D. DIRITTO PENALE INTERNO E TEORIA DEL REATO

Canzio, G. (2018). **“I crimini di guerra nazisti in Italia (1943-1945) nella giurisprudenza della Corte di cassazione.”** *Discrimen*, 13 settembre 2018 (<https://discrimen.it/wp-content/uploads/Canzio-I-crimini-di-guerra-nazisti.pdf>). Ricostruzione delle questioni giuridiche – tra le quali, il trattamento riservato al rapporto fra ordine criminoso e dovere di obbedienza – emerse in alcuni processi penali concernenti stragi di civili (Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema) commesse dai militari nazisti durante l'occupazione.

**Tribunale militare di Roma, 22 luglio 1997, Corte militare di appello di Roma, 7 marzo 1998 e Corte di cassazione, Sez. I, 16 novembre 1998, n. 12595 - imp. Hass e Priebke.** Sentenze del Tribunale militare di Roma, della Corte militare di appello di Roma e della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Karl Hass ed Erich Priebke, imputati per l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Tra le questioni poste dalle difese – e affrontate e rigettate

dai giudici – vi è la pretesa applicabilità, nel caso di specie, dell'esimente dell'adempimento di un dovere, *sub specie* esecuzione di un ordine dell'autorità.

**Delitala, G. (1958). Adempimento del dovere. In *Enc. dir.*, I, Giuffrè, 567 ss.** Trattazione per lo più compilativa, ma nondimeno autorevole e molto ben scritta, delle principali questioni dogmatiche poste dalla scriminante dell'adempimento del dovere.

**Martines, F. (1998). “Il processo contro Priebke per l'eccidio delle Fosse Ardeatine.” *Cassazione penale*, 2172-2186.** Commento della sentenza del Tribunale militare di Roma, del 22 luglio 1997, nel procedimento penale a carico di Karl Hass ed Erich Priebke, imputati per l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Il commento affronta, oltre che i temi della qualificazione giuridico-penale dei fatti e della loro imprescrittibilità, anche quello dell'applicabilità (che i giudici escludono) delle scriminanti dell'ordine del superiore (nella specifica ipotesi prevista dall'art. 40 c.p.m.p., vigente al momento dei fatti, anche se successivamente abrogato) e dello stato di necessità, *sub specie* coazione morale.

**Maltese, D. (1999). “La «rappresaglia» delle Cave ardeatine.” *Il Foro italiano*, 122(10), col. 591-598.** Nota che trae spunto dalla sentenza della Corte di cassazione del 16 novembre 1998, nel procedimento penale a carico di Karl Hass ed Erich Priebke per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, per un commento sull'intera vicenda giudiziaria. Il commento si segnala, in particolare, per l'interessante tesi per la quale, in casi come quello in questione, l'esimente dell'adempimento dell'ordine del superiore sarebbe, più che semplicemente inapplicabile, radicalmente inoperativa, dal momento che l'eccidio sarebbe rientrato nell'ambito dell'attività ordinaria di corpi, quali quelli delle SS, dediti per vocazione istituzionale al perseguimento di finalità criminose.

**Padovani, T. (1987). “Ordine criminoso e obbedienza gerarchica nel diritto penale italiano.” *Dei delitti e delle pene*, 3, 477-493.** Articolo ancora oggi fondamentale per una ricostruzione delle questioni dogmatico-interpretative poste dal tema dell'ordine criminoso e dell'obbedienza gerarchica, viste nell'ottica di una dialettica tra dovere di obbedienza e legalità dell'azione autoritativa. L'autore critica la concezione tradizionale, per la quale l'ordine insindacabile dovrebbe intendersi come ordine vincolante, segnalando, (1) su un piano strettamente giuridico, la contraddittorietà dell'idea che un ordine possa essere in pari tempo criminoso e (giuridicamente) vincolante e, (2) su un piano politico-criminale, come «il messaggio implicito in una tale ricostruzione sistematica orienterebbe tendenzialmente l'inferiore a privilegiare il dovere di obbedienza (che è, per così dire, «immediato»), percependo il proprio ruolo in termini di deresponsabilizzazione istituzionale» (483).

**Pellegrino, B. (1978).** “Nuovi profili in tema di obbedienza gerarchica.” *Riv. it. dir. proc. pen.*, 150-172. Articolo non più recente, ma nondimeno ancora assai rilevante per Abide, poiché interamente proteso a sviluppare una interpretazione improntata all’idea che, in un sistema democratico, l’obbedienza del sottoposto non solo non possa essere cieca, ma rappresenti per di più il mezzo attraverso il quale il sottoposto partecipa alle decisioni del superiore in relazione alle esigenze del servizio.

**Provolo, D. (2011).** *Esecuzione dell’ordine del superiore e responsabilità penale.* Cedam. Monografia concernente la rilevanza esimente dell’ordine del superiore, affrontata tanto con riguardo al diritto penale italiano, quanto in chiave comparatistica. Utili indicazioni tanto sul concetto giuridicamente (e penalmente) rilevante di ordine, quanto sul tema controverso – e centrale per il progetto Abide – dell’esecuzione di un ordine illegittimo.

**Pulitanò, D. (1990).** **Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere.** In *Dig. disc. pen.*, IV, UTET, 320 ss. Trattazione per lo più compilativa, ma nondimeno autorevole e molto ben scritta, delle principali questioni dogmatiche poste dalle due scriminanti previste nell’art. 51 c.p.

**Spena, A. (2020).** “Excusiology. Tentativo di una traduzione penalistica dell’effetto Lucifero.” *Studi sulla questione criminale*, 16 (1), 65-98. Il testo si interroga problematicamente sulla traducibilità delle acquisizioni della psicologia sociale circa il c.d. “effetto Lucifero” in contesti totalizzanti (che senz’altro si esprimono anche mediante la produzione di ordini e sollecitazioni all’obbedienza o al conformismo) in categorie penalistiche. In quest’ottica, lo studio ricostruisce (e critica), in particolare, la (pretesa) ratio – totalmente o parzialmente – scusante dell’effetto Lucifero, analizzando la questione alla luce di due possibili paradigmi elaborati dalla letteratura anglo-americana, *choice theory* e *character theory*. La conclusione cui si giunge nel testo è che, probabilmente, la categoria dogmatica e politico-criminale più adatta a tenere conto dell’effetto in questione non è quella della “scusa”, ma quella, esterna alla teoria del reato e interna alla teoria della punibilità, della “clemenza”.

**Travaglia Cicirello, T. (2020).** *Dovere e ordine scriminante. Contenuto e limiti dell’art. 51 c.p. Giappichelli.* Agile monografia concernente alcune questioni che si pongono in merito all’efficacia scriminante dell’ordine del superiore. Tolta una parte iniziale, dedicata all’illustrazione di alcune questioni generali concernenti l’istituto, e una parte finale, dedicata invece a saggiare alcune questioni problematiche (tra cui il problema dell’applicazione dell’esimente ai reati colposi e – specialmente rilevante per il progetto

Abide – la distinzione fra illegittimità, criminalità e manifesta criminalità dell'ordine), il cuore del lavoro è rappresentato dall'analisi della vicenda *Sea Watch 3*.

**Venditti, R. (1964). Disobbedienza (dir. pen. mil.).** In *Enc. dir.*, XIII, Giuffrè, 133 ss. Trattazione per lo più compilativa, ma nondimeno autorevole e molto ben scritta, delle principali questioni dogmatiche poste dalle condotte di disobbedienza nel diritto penale militare.

**Williams, G. (1990). "Obedience to Law as a Crime."** *The Modern Law Review*, 53(4), 445-452. Il testo costituisce una analisi critica della proposta della *Law Commission* di introdurre in un (al tempo in fase di progettazione) *Draft criminal code*, una disposizione del seguente tenore (*Clause 27(6)*): «A person is not guilty of an offence as an accessory by reason of anything he does . . . (c) because he believes that he is under an obligation to do it and without the purpose of furthering the commission of the offence». Il fuoco dell'articolo non riguarda, perciò, il tema generale dell'adempimento del dovere o dell'esecuzione di un ordine illegittimo o criminoso, ma la responsabilità del complice (non, dunque, la responsabilità unisoggettiva o quella a titolo di autore principale). Oggetto di trattazione analitica è, inoltre, il caso specifico di chi restituisca un oggetto posseduto al proprietario, che lo richiede, pur sapendo che questi intende usarlo per compiere un reato.

**Zirulia, S. (2011). "Ergastolo per gli eccidi nazisti commessi nel 1944 lungo l'appennino tosco-emiliano: esclusi stato di necessità e adempimento del dovere."** *Diritto penale contemporaneo*, 20 ottobre 2011 (<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/940-ergastolo-per-gli-eccidi-nazisti-commessi-nel-1944-lungo-l-appennino-tosco-emiliano-esclusi-stato-d>). Esposizione compilativa dei contenuti della sentenza del Trib. Militare Verona del 6 luglio 2011 (dep. 4 ottobre 2011), concernenti alcuni eccidi commessi da soldati nazisti lungo l'Appennino Tosco-Emiliano tra marzo e maggio del 1944: tra le questioni trattate, oltre alla qualificazione giuridico-penale dei fatti, anche l'applicabilità (esclusa) dell'esimente dell'adempimento di un dovere. (In calce alla nota, i link al testo della sentenza.)

## E. DIRITTO PENALE MILITARE ITALIANO

**GARINO V. (1990), *Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere nel diritto penale militare*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, IV, pp. 331-336.** Tale voce offre una lettura introduttiva ai temi della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere in ambito militare, quali si sono definiti anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 40 c.p.m.p. avvenuta

nel 1978 e che ha comportato la possibilità di applicazione dell'art. 51 c.p. ai reati militari. Con l'ingresso dell'art. 51 c.p. è tuttavia conseguito l'effetto di una riduzione astratta del margine di giustificazione della condotta del militare esecutore, a seguito della sottoposizione della legittimità dell'ordine a più stringenti requisiti formali e sostanziali, venendosi così a porre in termini di più sfumati e problematici la questione della responsabilità dell'esecutore in caso di illegittimità dell'ordine impartitogli. Si tratta di un lavoro istituzionale (al pari dei manuali qui non richiamati) utile per l'inquadramento storico delle questioni e per il richiamo della bibliografia di base.

**TRAVAGLIA CICIRELLO T. (2020), *Dovere e ordine scriminante. Contenuto e limiti dell'art. 51 c.p.*, Torino, pp. 1-128.** Il lavoro, oltre che per la sua più attuale valenza bibliografica, si segnala perché nella seconda parte affronta criticamente questioni sorte con rilievo per il settore penale militare: la questione della controversa compatibilità della scriminante con i reati imputabili a titolo di colpa, discussa (e infine negata) nel giudizio conseguente alla c.d. strage di Nassirya (per cui sono stati contestati reati militari, originariamente del c.p.m.g.), e la questione dei casi di esecuzione di ordini (palesamente) illegittimi o addirittura manifestamente criminosi, anche in relazione alla eventualità che si agisca in tempo di guerra. Quanto alla prima questione, la Cassazione aveva osservato come la *ratio* della scriminante, espressione del principio di non contraddizione dell'ordinamento, la renda invocabile solo per quelle condotte che risultino essere la trasposizione esatta del comando ricevuto, senza possibilità di frapposizione di valutazioni proprie del subordinato, oltre che senza che si ammettano variazioni operative da parte di costui. Qualora, durante l'esecuzione dell'ordine, il sottoposto sia chiamato a compiere autonome scelte di azione, decidendo quali livelli di cautela rispettare, come accade in attuazione di mere direttive impartite dai superiori, egli si sottrae all'area coperta dall'art. 51 c.p. per assumere la responsabilità esclusiva delle conseguenze del suo comportamento. Si valuta quindi criticamente la prospettata distinzione fra l'astratta incompatibilità della scriminante con l'addebito di colpa generica e la possibile compatibilità di essa con l'addebito di colpa specifica, collegata alla violazione di una regola cautelare cristallizzata in leggi, regolamenti, ordini o discipline. Della seconda questione – più classica – si esamina il profilo soggettivo della responsabilità sotto l'aspetto del possibile condizionamento personale che l'esecutore dell'ordine sia esposto a soffrire in contesti di forte subordinazione gerarchica, tenuto conto altresì del grado più o meno evidente di illegittimità di cui può ammantarsi l'ordine.

**GARINO V. (1990), *Disobbedienza nel diritto penale militare*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, IV, pp. 140-148;**

**FASOLI (2018), *L'ordine militare, dovere di obbedienza, discrezionalità e sindacabilità. Intervento al convegno, in Rassegna della giustizia militare, pp. 1-11.***

In tali due lavori (3 e 4) si affronta il problema centrale dei limiti del dovere di obbedienza del sottoposto all'ordine militare, quali risulta dalla disciplina militare, e dei rapporti con il contrapposto delitto di disobbedienza (reato contro la disciplina militare) in cui lo stesso può incorrere. In particolare, si tratta di confrontare, da un lato, il caso dell'esecuzione dell'ordine illegittimo e, dall'altro, quello della mancata esecuzione dell'ordine legittimo. Se il primo lavoro reca un'indagine più e nel più recente scritto si tiene conto della sopravvenuta disciplina degli artt. 1349 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) e degli artt. 727 e 729 del relativo regolamento (d.P.R. n. 99/2010) che stabiliscono condizioni, requisiti e limiti del dovere di obbedienza cui è tenuto il militare.

**CAPPITELLI G. (2002), *Una nuova questione in tema di disobbedienza, in Cassazione penale, 2, pp. 563-573.*** In tale lavoro si affronta il problema della legittimità costituzionale della formulazione normativa del delitto di disobbedienza, il quale punisce la violazione di un comando imposto da un'autorità amministrativa, rimettendosi quindi a un meccanismo di eterointegrazione della fattispecie. Sulla scorta dei criteri elaborati in argomento dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'autore giunge ad escludere che con il delitto in esame ci si trovi al cospetto di una norma penale in bianco. Si ripercorrono quindi i requisiti normativi sottesi all'ordine la cui elusione costituisce il delitto militare.

**RIVELLO P.P. (2022), *Sulla natura del reato di disobbedienza militare. Questioni controverse, in Cassazione penale, 4, pp. 1564-1572.*** L'autore, dopo avere evidenziato i contenuti propri della disciplina militare, costituente il bene giuridico offeso dal delitto di disobbedienza all'ordine impartito dal superiore, affronta la questione dei contenuti di minima offensività che si assumono presupposti nel reato. Per l'eventualità che si abbia a che fare con i casi di disobbedienza di portata offensiva più modesta, come quello da cui muove lo scritto, l'autore suggerisce di valutare *de iure condendo* la percorribilità di risposte disciplinari alternative a quella penale.

**D'ANGELO L. (2005), *Missioni militari all'estero, regole di ingaggio e cause di non punibilità codificate nella legislazione comune e militare, in Diritto penale e processo, 9, pp. 1161-1165.*** In tale lavoro si affronta il tema dei margini di operatività del militare impegnato in missioni militari: un tema che, oltre a rappresentare un ambito di nuova emersione del problema dell'obbedienza gerarchica, pone questioni di intersezione fra disciplina normativa delle missioni militari (al confine fra quella di pace e quella di guerra), fonti secondarie elastiche, rispetto del principio di legalità, dovere di obbedienza dei militari, uso legittimo delle armi e limiti di responsabilità dei militari esecutori degli ordini.

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso Prin 2022 indetto con DD N. 1409 del 14/9/2022, dal titolo “Rule of Law and the Problem of Responsible Obedience (ABIDE)”, codice proposta P20229FK2F.

**RIONDATO S. (2017),** *Missioni militari internazionali italiane c.d. di pace all'estero. novità giuspenalistiche nella legge di riforma 21 luglio 2016, n. 145*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 287-313. In questo scritto si esamina l'impatto della più recente disciplina interna delle missioni militari internazionali in cui possono essere impegnate le FF.AA. italiane. Nella legge del 2016 trova altresì posto la speciale causa di giustificazione dell'uso legittimo delle armi (già introdotta nel 2009) correlata anche alla necessità di adempiere gli ordini legittimamente impartiti dai superiori e di cui l'autore riesamina le condizioni di applicazione: fra queste assume rilievo il nuovo limite di inoperatività per i crimini degli artt. 5 ss. dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

**RIVELLO P.P. (1995),** *Ignoranza inevitabile dei doveri inerenti allo stato militare*, in *Cassazione penale*, 7-8, pp. 1766-1776. Il lavoro affronta il problema dell'obbedienza del militare dal punto di vista prettamente soggettivo dell'ignoranza dei doveri la cui violazione costituisce il reato. Esso muove dagli interventi della Corte costituzionale, che hanno segnato il passaggio da un rigoroso regime di inescusabilità dell'ignoranza, cui si rimetteva originariamente l'art. 39 c.p.m.p., a quello della scusabilità dell'errore inevitabile, sulla falsariga di quanto già stabilito dalla Corte costituzionale nel 1988 per l'art. 5 c.p. L'indagine si spinge quindi a sondare l'ambito applicativo proprio della speciale disposizione militare, idealmente situata fra i casi di errore tracciati dall'art. 5 c.p. e quelli cui si riferisce l'art. 47, comma 3 c.p. comune.

## F. DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE

Tralasciando la giurisprudenza (nella quale un riferimento, più o meno tematizzato, all'ordine del superiore ricorre *molto spesso*), i più diffusi manuali e trattati di diritto internazionale penale<sup>1</sup>, altri volumi fondanti la materia che considerano, dunque, *anche* l'ordine criminoso<sup>2</sup>, i più significativi commentari allo Statuto di Roma<sup>3</sup>, i contributi dedicati più in generale al tema delle esimenti e della colpevolezza nel diritto internazionale penale<sup>4</sup>, si segnalano i seguenti saggi e

<sup>1</sup> Ad es. quelli di cui sono autori Amati e altri, Aitala, Ambos, Cassese – Gaeta, Cryer, Fletcher, Gil Gil – Maculan, Werle-Jessberger.

<sup>2</sup> Ad es. Cassese, A. (2009), *The Oxford Companion to International Criminal Justice*, Oxford University Press; Cassese, A.-Chiavario, M.-De Francesco, G. (2005), *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, Giappichelli; Heller, K. J. (2011), *The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law*, Oxford University Press; Jescheck H.H. (1952), *Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach Völkerstrafrecht. Eine Studie zu den Nürnberger Prozessen*, Röhrscheid; Mezzetti, E. (2010), *Diritto penale internazionale*, Giappichelli; Taylor, T. (2013), *The Anatomy of the Nuremberg Trials. A Personal Memoir*, Skyhorse.

<sup>3</sup> Di cui qui interessano, specialmente, gli artt.30, 32 e 33: vedi ad es. i commentari curati da Cassese A. – Gaeta P. e al., Klamberg M., Lattanzi F., Triffterer O – Ambos K.

<sup>4</sup> *Ex plurimis*: Jescheck, H.H. (2004), *The General Principles of International Criminal Law Set Out in Nuremberg, as Mirrored in the ICC Statute*, in *Journal of International Criminal Justice*, 38; Mantovani, F. (2003), *The General Principles of International Criminal Law: the Viewpoint of a National Criminal Lawyer*, in *Journal of International Criminal Justice*, 26; Mezzetti, E. (2000), *Le cause di*

opere monografiche, dedicati segnatamente al tema dell'obbedienza all'ordine criminoso nel quadro dei presupposti di responsabilità penale individuale per la commissione di crimini internazionali.

**Amati, E. (2001), *L'efficacia esimente dell'ordine del superiore in relazione ai crimini di guerra nel diritto interno e nel diritto internazionale*, in *L'indice penale*, 943.** L'Autore ripercorre la disciplina dell'ordine del superiore nel diritto internazionale penale, rivelando spazi di plausibile non punibilità in rapporto a crimini che, anche in quel contesto – e specialmente in quello dei crimini di guerra - possono comunque reputarsi, in un certo senso, “mala quia prohibita”.

**Dinstein, Y. (2012), *The Defence of 'Obedience to Superior Orders' in International Law*, Oxford University Press.** Monografia pionieristica e fondamentale sulla “defence” dell'ordine del superiore, pubblicata per la prima volta nel 1965. Yoram Dinstein ha stabilito alcuni *standard* e classificazioni fondamentali in materia, elaborato un lessico ancora oggi in uso per l'analisi dell'istituto, ed infine fornito un'interpretazione allora innovativa, volta ad integrare indicazioni del diritto nazionale ed internazionale, in buona misura confermata dalla giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc*. In specie, l'Autore dimostra, basandosi su precedenti, come quella dell'ordine del superiore non sia una difesa “in sé”, bensì la componente possibile di altre e differenti esimenti.

**Gaeta P. (1999), *The Defence of Superior Orders: the Statute of the International Criminal Court versus Customary International Law*, in *European Journal of International Law*, 172.** L'articolo valuta criticamente l'articolo 33 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, relativo all'ordine del superiore, confrontandolo con il diritto internazionale consuetudinario, peraltro ritenuto, quest'ultimo, non ancora del tutto chiarito. Emergerebbero, in particolare, due approcci apparentemente contrastanti. Un primo approccio è quello della responsabilità condizionale, generalmente adottato dagli ordinamenti giuridici nazionali, stando al quale l'obbedienza può valere come esimente, salvo il caso in cui il subordinato conoscesse, o avrebbe dovuto conoscere, l'illegittimità dell'ordine, e salvo il caso in cui l'ordine non fosse comunque manifestamente criminoso. Un secondo approccio, evincibile dagli strumenti internazionali pertinenti anteriori allo Statuto di Roma, è invece quello della responsabilità assoluta, secondo il quale l'obbedienza

---

*esclusione della responsabilità penale nello Statuto della Corte internazionale penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 245; Militello, V. (2007), The Personal Nature of Individual Criminal Responsibility and the ICC Statute, in Journal of International Criminal Justice, 941; Pisani, N. (2001), L'elemento psicologico del crimine internazionale nella parte generale dello Statuto della Corte Internazionale Penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1370; Sicurella, R. (2008), Per una teoria della colpevolezza nel sistema dello Statuto della Corte Penale Internazionale, Giuffrè; Wenin, R. (2012), La Mens Rea nello Statuto di Roma. Un'analisi esegetico-sistematica dell'art.30 in chiave comparata, Giappichelli.*

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso Prin 2022 indetto con DD N. 1409 del 14/9/2022, dal titolo “Rule of Law and the Problem of Responsible Obedience (ABIDE)”, codice proposta P20229FK2F.

agli ordini non è mai una difesa. Ebbene: un attento esame delle legislazioni e della giurisprudenza nazionali dimostrerebbe come la divergenza tra questi due approcci sia più apparente che reale, e a livello internazionale consuetudinario possa reputarsi vigente, dunque, la regola della responsabilità assoluta. Adottando l'approccio della responsabilità condizionata almeno per quanto riguarda i crimini di guerra, l'articolo 33 dello Statuto di Roma si sarebbe, dunque, discostato dal diritto internazionale consuetudinario, a parere dell'Autrice in modo irragionevole. Questa deviazione sarebbe ancor più discutibile considerato l'elenco dei crimini di guerra codificati nell'art.8 dello Statuto, tutti, a dire dell'Autrice, dotati di un significato criminale manifesto.

**Krabbe, M. (2014), *Excusable Evil: An Analysis of Complete Defenses in International Criminal Law*, Intersentia.** Hitler avrebbe potuto invocare l'infermità mentale? Un soldato che partecipa a un massacro può scusarsi in ragione del costringimento psichico correlato all'ordine di un superiore? Nel diritto penale nazionale, le esimenti, quali l'infermità mentale e la costrizione, sono figure giuridiche piuttosto comuni. Ma qual è l'effettivo ruolo di questi istituti nel diritto penale internazionale? Questo libro fornisce un'analisi dei casi ove si è discusso di esimenti di fronte a giudici penali internazionali: il Tribunale Militare Internazionale, il Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente, il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e la Corte Penale Internazionale. La conclusione dell'analisi è che i giudici penali internazionali riconoscono *in linea di principio* la maggior parte delle esimenti note anche ai sistemi nazionali, per poi tuttavia *rifiutarne costantemente l'applicazione nella pratica*, sicché è necessario interrogarsi, laicamente, circa la reale compatibilità tra esimenti e crimini internazionali. La sezione finale del libro risponde a questa domanda in modo affermativo e fornisce raccomandazioni circa il contenuto di esimenti "maggiormente effettive" nel campo della giustizia penale internazionale.

**McCoubrey, H. (2001), *From Nuremberg to Rome: Restoring the Defence of Superior Orders*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 386.** Dal 1945, l'obbedienza all'ordine del superiore, in rapporto alla violazione del diritto internazionale (penale) sui conflitti armati, è stata trattata come, al più, un motivo di attenuazione della pena, piuttosto che come una difesa: una posizione fondata sull'articolo 8 della Carta del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga del 1945. L'articolo 33 dello Statuto della Corte Penale Internazionale è sembrato, dunque, "ripristinare" una vera e propria esimente dell'obbedienza all'ordine del superiore, con una scelta da molti deprecata in quanto letta come troppo indulgenziale, e dissonante rispetto alle consuetudini. Secondo l'Autore, queste critiche muovono da alcuni equivoci; a suo parere, lungi dal promuovere una nuova e più rigorosa impostazione, la Carta della TMI di Norimberga avrebbe applicato il diritto

preesistente, adattandolo tuttavia a circostanze estreme e insolite, e per tale ragione sarebbe stata erroneamente interpretata come se avesse inaugurato un nuovo approccio, poi successivamente generalizzato con effetti potenzialmente distorsivi. Lo Statuto del 1998, in realtà, si sarebbe limitato a ripristinare la “dottrina” dell’ordine del superiore già esistente prima del 1945, e fondamentalmente compatibile anche con il diritto di Norimberga.

**Minow, M. (2007), *Living Up to Rules: Holding Soldiers Responsible for Abusive Conduct and the Dilemma of the Superior Orders Defence*, in *Mcgill Law Journal*.** Esteso articolo, fondato su numerose fonti storiche e legali (specialmente di diritto statunitense e internazionale), ove si indagano non solo i presupposti di responsabilità penale individuale di soldati che abbiano commesso fatti criminosi obbedendo ad ordini superiori, ma anche strategie complementari utili a fomentare una obbedienza, o disobbedienza, conformi al diritto umanitario e dei diritti umani. Sulla scorta delle indicazioni fornite dalle scienze sociali riguardo ai motivi per cui taluni partecipano “diligentemente” alla richiesta di commettere atrocità, si conclude come non sia certo sufficiente insistere – come pure in certa misura è necessario - sulla responsabilità penale di colui che obbedisce, per disarticolare le dinamiche che conducono alla realizzazione dei crimini di massa. In realtà, quel che realmente servirebbe allo scopo è un ripensamento delle strutture gerarchiche e organizzative, un intervento sulla cultura e sulla motivazione del militare – fondato su di una più adeguata formazione, un ripensamento di talune prassi operative e su incentivi – ed una maggiore responsabilizzazione, semmai, di coloro che occupano posizioni apicali e impartiscono ordini.

**Osiel, M. J. (1998), *Obeying Orders: Atrocity, Military Discipline, and the Law of War*, in *California Law Review*, 939-941+943-1129 (190 pages).** La legge scagiona generalmente i soldati che obbediscono all'ordine criminale di un superiore, a meno che la relativa illegalità non fosse immediatamente evidente a chiunque. Tale illegalità può essere "manifesta" in ragione di irregolarità formali e procedurali, di un patente contrasto con regole etiche basilari, e per la chiarezza del divieto legale trasgredito. Questi criteri, tuttavia, sono spesso in conflitto tra loro, eccessivamente o poco inclusivi, e non sempre ben rispondenti ai frequenti cambiamenti nei metodi di guerra. Tentando un ripensamento dell’istituto, conviene innanzitutto considerare come, sebbene le cause dei crimini siano altamente variabili, esse rivelino schemi ricorrenti, che il diritto potrebbe valorizzare in modo più efficace, discernendo tra ciò che rende gli uomini disposti a combattere “in modo etico” e ciò che li rende invece disposti a combattere in qualunque modo. In particolare, l'obbedienza agli ordini che mettono a repentaglio la vita scaturisce, più che da automatismi comportamentali entro logiche gerarchiche, dalla lealtà informale dei soldati verso i compagni di combattimento, di cui si teme la disapprovazione. Tranne che ai livelli più

bassi, l'efficacia in combattimento dipende, inoltre, più dall'immaginazione tattica che dall'adesione immediata e fedele agli ordini. Per favorire questa razionalità pratica sul campo, la legge militare dovrebbe basarsi più su standard generali che su regole precise e rigide catene di comando, quali quelle che ha invece sinora privilegiato in questo settore. Un dovere rigoroso di disobbedire a tutti gli ordini illegali, unito a una scusa di tipo standard per gli errori ragionevoli, favorirebbe una maggiore disobbedienza agli ordini criminali, incoraggiando, per altro verso, una maggiore precisione e una migliore qualità del lavoro. Consentirebbe altresì a molti di identificare l'ordine di un superiore come illegale, in situazioni in cui l'illegalità potrebbe non essere immediatamente e visivamente evidente per tutti. L'approccio proposto dall'Autore, in definitiva, mira a prevenire l'atrocità non tanto con una maggiore minaccia di punizione ex post, quanto con revisioni ex ante della strutturazione legale della vita militare, volte a 'civilizzare' la legge militare, pur traendo linfa da "virtù" già insite nella vocazione del soldato. Nello sviluppare queste conclusioni, l'autore trae prove da un'ampia gamma di recenti guerre e missioni di pace.

**Provolo, D. (2012), *Esecuzione dell'ordine superiore e responsabilità penale*, Cedam.** Ampia monografia in italiano ricognitiva dell'istituto – in termini comparati, interni, e in rapporto al diritto internazionale – con estesi riferimenti bibliografici e alla casistica rilevante.

**Smeulers, A. (2019), *Why Serious International Crimes Might Not Seem 'Manifestly Unlawful' to Low-level Perpetrators. A Social-Psychological Approach to Superior Orders*, in *Journal of International Criminal Justice*, 105.** L'articolo 33 dello Statuto della Corte Penale Internazionale consente agli esecutori di basso rango, in casi eccezionali, di avvalersi della difesa dell'ordine del superiore. L'articolo 33 parrebbe dunque riconoscere come, in un contesto specifico, gli ordini di commettere crimini internazionali possano non risultare sempre "manifestamente illegali". L'articolo 33, paragrafo 2, tuttavia, limita la possibilità di avvalersi di questa difesa agli autori di crimini di guerra, negando la stessa opportunità agli autori di crimini contro l'umanità, o di genocidio, fattispecie che vengono presunte *iuris et de iure* "manifestamente illegali". Alla luce di un'ampia e interessante analisi casistica, condotta col supporto di acquisizioni delle scienze sociali, l'Autrice si chiede se sia opportuno operare una tale distinzione, considerato come molti esecutori "di basso rango", coinvolti in crimini internazionali (anche contro l'umanità, o persino di genocidio) per la pressione di ordini superiori, sembrano credere sinceramente di fare la 'cosa giusta'. Nell'articolo si indagano le ragioni che possono condurre coloro che contribuiscono a certe atrocità a maturare una simile piena convinzione di agire "lecitamente e secondo morale", e quale sfida, da tale constatazione, possa derivare per i principi e le regole fondamentali della responsabilità penale individuale.

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso Prin 2022 indetto con DD N. 1409 del 14/9/2022, dal titolo "Rule of Law and the Problem of Responsible Obedience (ABIDE)", codice proposta P20229FK2F.

**Spena, A. (2020), *Excusiology. Tentativo di una traduzione penalistica dell'effetto Lucifero*, in *Studi sulla questione criminale*, 65.** L'Autore si interroga problematicamente sulla traducibilità delle acquisizioni della psicologia sociale circa il c.d. "effetto Lucifero" in contesti totalizzanti (che senz'altro si esprimono anche mediante la produzione di ordini e sollecitazioni all'obbedienza o al conformismo) in categorie penalistiche inerenti, in specie, alle dinamiche della "scusa". Lo studio si lascia apprezzare anche per una ricostruzione della *ratio* delle scusanti non confinata, come consueto, a dottrine di matrice tedesca, ma aperta ai contributi provenienti dalla riflessione angloamericana, in questa misura risultando particolarmente utile quale premessa per una riflessione dedicata, più nello specifico, agli assetti del diritto internazionale penale.

**Takemura H. (2009), *International Human Right to Conscientious Objection to Military Service and Individual Duties to Disobey Manifestly Illegal Orders*, Springer.** Il volume si presenta come "il primo studio sistematico sul diritto all'obiezione di coscienza secondo il diritto internazionale dei diritti umani". I riferimenti alla difesa dell'"ordine del superiore" nel diritto internazionale penale sono, ovviamente, numerosi; v. in particolare l'ampia analisi nel capitolo 6 - *Defence of Superior Orders: Duties of Individuals to Disobey Manifestly Illegal Orders under International Law*.

#### G. QUESTIONE CARCERARIA

**De Vito, G. (2009). *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*. Editori Laterza.** Il libro, con una rara e significativa attenzione alle fonti, ripercorre la storia sociale e politica del carcere in Italia, a partire dal fascismo, fino alle più recenti trasformazioni date dal cambiamento della popolazione detenuta, sempre più composta da migranti e da fasce sociali deboli.

**Pavarini, M., Melossi, D. (2018). *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*. Il Mulino.** L'opera, ripubblicata nel 2018 con una nuova prefazione di Jonathan Simon, è da considerarsi tra i classici ineguagliati dell'analisi delle istituzioni carcerarie. Gli autori, a cui si deve anche la pubblicazione di «Pena e struttura sociale» di Rusche e Kirchheimer, vanno alle origini del sistema penitenziario e ne individuano il fondamento nella necessità pre-capitalistica di disciplinare la forza lavoro.

**Ignatieff, M. (1982). *Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850*. Arnoldo Mondadori.** Tornare alle origini del sistema

penitenziario è una delle vie attraverso cui si comprende la natura dello stesso, le sue distorsioni, la sua incapacità di essere la pena legale.

**Gonnella, P., Ippolito D. (2019). *Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti. Edizioni dell'Asino.*** Il libro è una riedizione del numero monografico della rivista Il Ponte di Piero Calamandrei dedicato al carcere e alla tortura nelle carceri fasciste. Il numero monografico si apre con le parole di Turati sulla vergogna delle carceri italiane. È un mosaico di pensieri che ha lasciato un'impronta durevole nella riflessione filosofica e sociologica sulla questione penitenziaria. Parla della nostra storia: del passato e del presente.

**Hennings, E. (2019). *Prigione. L'Orma Editore.*** Un romanzo autobiografico costituisce una delle forme di conoscenza più autentiche del carcere, delle sue ambiguità, delle sue modalità di costruzione coatta dell'obbedienza dei detenuti e delle detenute. Il tempo viene sottratto alla persona reclusa. L'autrice, arrestata agli inizi del '900 inaspettatamente, racconta gli abusi, i trasferimenti, le attese infinite, la soggezione non alle regole ma ai capricci di chi ha il micro-potere di custodia.

**Cassese, A. (1994) *Umano-disumano. Commissariati e prigionieri nell'Europa. Laterza.*** Il libro ripercorre le funzioni di monitoraggio e ispezione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Attraverso i suoi racconti, seppur anonimizzati, delle visite ispettive. molto si capisce della vita in carcere, dei rapporti gerarchizzati di potere formali e informali.

**Anastasia, S. (2022). *Le pene e il carcere. Mondadori.*** Necessità e forme della pena restano un problema irrisolto in ogni società democratica. Chi autorizza, in che misura, con quali limiti l'inflizione di una sofferenza legale? Nel libro ci si interroga sulle nuove forme di domanda di giustizia e di pena nell'era del populismo. In questo modo si perde il volto costituzionale della pena.

**Ruotolo, M. (2014). *Dignità e carcere. Editoriale Scientifica.*** Alle riflessioni costituzionalistiche di Marco Ruotolo si deve molto nella cultura giuridica italiana recente. Partendo dai diritti il carcere viene rovesciato nelle sue dinamiche spesso avvolte dal mito della rieducazione.

**Rivera Beiras, I. (2023). *La cuestión carcelaria. La pena legal y la pena real. Tirant Lo Blanch.*** Il libro è un classico della letteratura sociologica sulla pena. È uno degli studi più completi contemporanei sulla questione carceraria. Ne indaga le deformazioni ideologiche e l'ideologia normativa.

**Sterchele, L. (2022). *Il carcere invisibile. Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell'arcipelago carcerario. Meltemi.*** L'autore ha il merito di recuperare la ricerca etnografica, a partire da tre carceri del nord di Italia. In questo modo, attraverso l'inchiesta sui saperi medici specialistici e il loro ruolo nella vita in carcere, l'istituzione penitenziaria viene profondamente indagata.